



# COMUNE DI OLLASTRA

*Provincia di Oristano*

Via Angioy, 25 09088 Ollastra (OR)

CF. 80005470952 P.IVA 00475880951

Tel. +39 0783 409000 PEC protocollo@pec.comunediolllastra.it

## Ordinanza del Sindaco

**N. 9 IN DATA 14/05/2026**

### OGGETTO:

**PULIZIA AREE RURALI E DEL CENTRO ABITATO AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO INCENDI E TUTELA DELL' IGIENE, INCOLUMITA' E SALUTE PUBBLICA - APPLICAZIONE PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2026 .**

Il giorno quattordici del mese di maggio dell'anno duemilaventisei, nella Casa Comunale,

### IL SINDACO

Rilevato che la presenza di diverse aree all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiale e rifiuti di ogni genere abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì un habitat per la proliferazione di insetti di varia natura, roditori e parassiti, nei cortili privati e nelle strade pubbliche del paese;

Considerato che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti o cortili privati prospicienti la pubblica via, all'interno del centro urbano e nelle strade rurali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della mancata manutenzione da parte dei proprietari e/o detentori, che non provvedono ad eseguire periodicamente quanto di loro competenza come il taglio ed estirpazione della vegetazione incolta, siepi e rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Rilevato che l'approssimarsi della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario, e la necessità che occorre predisporre particolari accorgimenti al fine di prevenire, ogni pericolo legato al proliferare degli stessi;

Ritenuto necessario ed urgente tutelare la salute pubblica in particolare adottando misure di prevenzione contro la febbre bottonosa trasmessa principalmente dalla "zecca del cane";

Considerato che l'Amministrazione della Provincia di Oristano-settore Ambiente, ha ormai da anni constatato che per agevolare le operazioni di disinfestazione è necessario una stretta collaborazione con tutte le Amministrazioni comunali affinché le stesse avviano un'accurata pulizia delle aree urbane e peri-urbane, giardini pubblici, piazze e terreni adibiti ad uso pubblico. Inoltre, l'obbligo per i cittadini di un controllo costante dei propri cani e di tutti i trattamenti ad esso connessi ed il controllo per un eventuale pascolo di animali nel centro abitato.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 con la quale la Regione Sardegna ha approvato l'aggiornamento 2025 del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l'aggiornamento delle prescrizioni regionali antincendio (all. 8 del

PRAI), stabilendo inoltre che, visto l'andamento meteorologico stagionale, "il periodo in cui vige lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo, ordinariamente dal 1° giugno al 31 ottobre", potrà essere modificato, anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell'anno, con determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile.

Ravvisata l'opportunità che per poter attuare un programma di prevenzione incendi, di profilassi e lotta contro gli insetti e le infezioni da essi trasmesse, occorre attuare il presente provvedimento affinché vengano a mancare le cause che incentivano la presenza degli stessi;

Ritenuto pertanto indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo.

Considerato che alla data odierna non sono pervenute prescrizioni in merito da parte della Giunta Regionale la quale non ha deliberato, *si fanno proprie tutte le prescrizioni previste per l'anno 2025, di cui agli allegati della Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025 aggiornamento 2025", che si intendono qui integralmente richiamate.*

Vista la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi.

Viste le prescrizioni regionali antincendio, campagna 2023-2025

Vista la legge n. 23.12.1978 n. 833;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, norme in materia ambientale;

Vista la L. R. N. 8 DEL 27.04.2016;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto l'art. 7 bis, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sul potere di ordinanza dei Sindaci;

## ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, entro il 01 GIUGNO 2026 ai proprietari/possessori ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo di rispettare i seguenti obblighi e divieti:

- dovranno effettuare un'accurata opera di pulizia da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, compresi quelli vetrosi, nonché a effettuare un'accurata opera di disinfestazione, al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali;
- provvedere alla costante pulizia e al decoroso mantenimento degli stessi con particolare riferimento al taglio e all'estirpazione delle erbacce, rovi, sterpaglie e all'eliminazione di materiale secco di qualsiasi natura dall'area limitrofa a strade pubbliche per una fascia di almeno 3 metri;
- provvedere alla potatura delle siepi, alberi e rovi confinanti con le strade pubbliche sia all'interno del centro abitato che nelle strade rurali;
- provvedere a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- i proprietari e/o conduttori di fondi adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale, contigui con le aree boscate, nonché ai proprietari e/o affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche di provvedere alla realizzazione, all'interno del terreno coltivato, di una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione durante il transito del bestiame nelle strade ed aree pubbliche, sono tenuti al rispetto dell'igiene e decoro della via pubblica con obbligo di mantenere e ripristinare celermente l'idoneità del tratto stradale sotto l'aspetto igienico sanitario;

## **ORDINA INOLTRE**

- Ai proprietari e detentori di cani a qualsiasi titolo, di eseguire il trattamento antiparassitario, in caso d'infestazione, dietro indicazione del Veterinario di fiducia, dell'animale, della cuccia e dell'ambiente immediatamente circostante;
- Il divieto di lasciare i cani di proprietà liberi di girovagare nel centro abitato e nelle aree ad uso pubblico, inoltre i cani portati a passeggio nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico dovranno essere tenuti con il guinzaglio o con la museruola.
- I cani da guardia dovranno essere tenuti in aree recintate; la recinzione sulle proprietà confinanti dovrà essere adeguata alla taglia del cane e dovrà essere tale da impedire molestie ai passanti.
- Il divieto di pascolo e di transitare gli animali nel centro abitato e nelle aree ad uso pubblico, salvo le strade in cui non vige il divieto di transito;

Nel periodo dal 15 Maggio al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre (Art 12 DGR n. 5/48 del 29.01.2025) i proprietari ed i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall' Ispettorato Forestale competente per territorio inferiore a 10 metri;

## **VIETA**

Nel periodo compreso tra il 1° GIUGNO e il 31 OTTOBRE 2026, considerato periodo ad "alto pericolo di incendio boschivo" salva modifica per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell'anno effettuata con deliberazione del Direttore Generale della Protezione Civile:

- a) Accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- b) Utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;
- d) smaltire braci;
- e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di braci, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- f) la sosta degli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

## **SANZIONI**

Le violazioni di cui al punto n. 1 della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro 50,00 e non superiore Euro 500,00. In caso di mancata obblazione si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui ai punti dal n. 2 al n. 4 della presente Ordinanza, di cui alle prescrizioni antincendio impartite dalla Regione Sardegna con Delibera G.R. n. 11/34 del 30.04.2024, saranno punite a norma dell'articolo 26, dell'allegato alla D.G.R. di cui sopra, che prevede "La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni é punita a norma della legge del 21.11.2000, n. 353, così come modificato dal DL 08.09.2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8.11.2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge Regionale 27.04.2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'Allegato D (prontuario sanzioni amministrative);

Per quanto non annoverato nella presente Ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e disposizioni in materia di Prevenzione Incendi prescritte con l'allegato alla delibera della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025;

Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore; l'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti contenuti nella presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, consistente nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, procedendo, altresì, ai sensi dell'art. 650 del codice Penale, a informare l'Autorità Giudiziaria competente;

Contro la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'albo pretorio, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il personale di Polizia Locale e gli altri Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'esecuzione delle disposizioni impartite con la presente ordinanza.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa:

- Prefettura di Oristano ([protocollo.prefor@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefor@pec.interno.it))
- Questura di Oristano ([dipps154.00f0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps154.00f0@pecps.poliziadistato.it))
- Stazione dei Carabinieri del Comune di Simaxis; ([stor2341d0@carabinieri.it](mailto:stor2341d0@carabinieri.it))
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Villaurbana([cfva.sfvillaurbana@pec.regione.sardegna.it](mailto:cfva.sfvillaurbana@pec.regione.sardegna.it))
- ASSL Oristano – Servizio di Igiene Pubblica ([dipartimento.prevenzione@pec.asloristano.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.asloristano.it))
- ATS Sardegna – ASSL Oristano - Servizio Veterinario ([sanitaanimale.oristano@pec.asloristano.it](mailto:sanitaanimale.oristano@pec.asloristano.it))
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Oristano ([com.prev.oristano@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.oristano@cert.vigilfuoco.it))

Albo Pretorio del comune di Ollastra

Il Sindaco  
Osvaldo Congiu  
*Firmato digitalmente*